

## Ape sociale per disoccupazione

Vorrei sapere se il riconoscimento del diritto all'Ape sociale è previsto anche per i dirigenti disoccupati e quali sono i documenti da presentare per certificare lo stato di disoccupazione.

*A.P. - Genova*

La possibilità di richiedere l'Ape sociale (la prestazione assistenziale che viene erogata dallo Stato fino alla decorrenza della pensione) è riservata a tutti i lavoratori, compresi i dirigenti, che abbiano compiuto i 63 anni di età, maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e si trovino in una delle seguenti situazioni:

- assistano da almeno sei mesi il coniuge, l'unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invaldità;
- siano lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'Ape sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative ritenute "gravose" ed elencate in un apposito allegato annesso al decreto (in questo caso, l'anzianità contributiva richiesta è di almeno 36 anni);
- siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura, di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (non applicabile ai dirigenti), e abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, oggetto del quesito del nostro lettore, si precisa che alla doman-

da deve essere allegata la lettera di licenziamento o di dimissioni per giusta causa e che sarà poi l'Inps a verificare lo status di disoccupazione, tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l'impiego.

Infine, nelle faq pubblicate sul sito dell'Inps il 12 luglio 2017, un intero capitolo è riservato al caso in cui il richiedente non abbia percepito la prestazione di disoccupazione, dal momento che uno dei requisiti richiesti è appunto di avere usufruito interamente della prestazione di disoccupazione e avere mantenuto lo status di disoccupato dopo il termine della stessa per un periodo minimo di tre mesi.

In proposito, l'Istituto ha precisato che il beneficio non si estende ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano diritto a conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente, né possono accedervi coloro che, pur avendone avuto i requisiti, non hanno presentato domanda al momento della cessazione dell'attività lavorativa. In tali casi, pertanto, la domanda di Ape sociale non potrà essere accolta.

Il termine per la presentazione della prima istanza per coloro che raggiungono i requisiti entro il 2017 è già decorso (15 luglio). È comunque possibile presentare domande tardivamente, ma non oltre il 30 novembre di ciascun anno, che saranno prese in considerazione nel caso in cui dal monitoraggio dovesse risultare un residuo delle risorse finanziarie stanziare. Tuttavia è ipotizzabile che tale situazione non si verifichi quest'anno, poiché al 15 luglio sono state presentate più di 66mila domande (il 10% in più rispetto alle stime del governo).

Infine, si precisa che le informazioni riportate sono state formulate sulla base delle indicazioni attualmente fornite dall'Inps, ma non escludiamo che possano seguire ulteriori aggiornamenti, come avviene normalmente in fase di prima applicazione di una nuova norma di legge.